



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

31 MAR. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **31 marzo 2009** alle ore **15.50** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....O M I S S I S.....

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

.....O M I S S I S.....

DELIBERA
48/09
REGOL. 2/4

Università degli Studi

"La Sapienza"

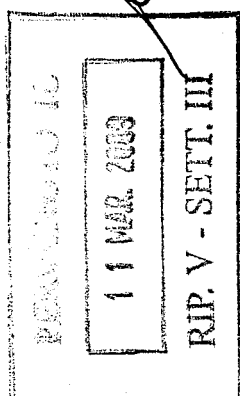
Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

31 MAR. 2009

RIPARTIZIONE IV
IL CAPODEL SETTORE I
Dr.ssa Raffaella Iovane

Uw



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE "BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 398/89"

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 20.01.2009 ha approvato la nuova versione del Regolamento per l'attribuzione delle "borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione di cui alla legge n. 398/89" e parimenti la Commissione per il Regolamento di Contabilità ed i Regolamenti Interni in data 04 marzo u.s. ha espresso parere favorevole al riguardo.

Il Settore I della IV Ripartizione ricorda che in applicazione della Legge 30 novembre 1989 n. 398/89 concernente norme in materia di borse di studio l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" conferisce borse di studio per la "frequenza delle scuole di Specializzazione", previste dal Regolamento didattico emanato ai sensi del D.M. 270/2004.

Nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato il 23/07/2002 è stato previsto all'articolo 64, comma 3, che la gestione delle suddette borse venisse disciplinata con Regolamenti interni.

In attuazione della suddetta previsione normativa, sia statale che Universitaria, è stato redatto l'allegato Regolamento che si sottopone, pertanto, all'approvazione di questo Consesso.

Il Settore in relazione a tale nuova stesura fa presente che

- il precedente Regolamento era stato emanato con Decreto Rettorale del 29.10.1991 e regolamentava tutte le tipologie di borse di studio disciplinate dalla L. 398/89 (Perfezionamento estero, Scuole di Specializzazione non mediche e Post-Dottorato di Ricerca); successivamente le borse di studio Post-Dottorato di Ricerca sono state regolamentate autonomamente poiché date in gestione ai Dipartimenti. Quindi proseguendo su tale linea si è ritenuto utile regolamentare separatamente le due tipologie di borse residuali in modo da dotarsi di uno strumento maggiormente duttile per eventuali futuri adeguamenti e/o modifiche;
- la versione attuale raccoglie tutte le modifiche approvate dal Senato Accademico dall'emanazione del vecchio regolamento ad oggi;
- per quanto riguarda le modalità di pagamento della borsa di studio in unica soluzione, che il Settore I aveva proposto, e conseguentemente il Senato Accademico approvato, a seguito delle osservazioni della Commissione per il Regolamento di Contabilità ed i Regolamenti Interni e della richiesta del Direttore Amministrativo di svolgere un'indagine presso altri Atenei italiani tesa a verificare quale modalità di pagamento venisse in essi adottata, si è determinato di mantenere l'attuale modalità di pagamento, che comporta un erogazione pari al 60% della borsa di studio all'atto dell'iscrizione alla Scuola, e del 40% alla fine dell'anno; conseguentemente risultano modificati l'art. 6 ed il primo comma dell'art. 7;
- si ricorda infine che l'ammontare della borsa di studio è stato stabilito con decreto del 19.04.1990 del M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Tesoro sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

Il Regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'a.a. 2009/10.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Allegato quale parte integrante: Regolamento per l'attribuzione delle "borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di cui alla legge n. 398/89" (allegato 1)



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

31 MAR. 2009

DELIBERAZIONE N.48/09

IL CONSIGLIO

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la legge 398/89 concernente norme in materia di borse di studio;
- Visto che nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato il 23/07/2002, all'articolo 64 comma 3 è previsto che la materia delle borse di studio venga disciplinata con Regolamenti interni;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 20.01.2009 che approva il nuovo "Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di cui alla legge n. 398/89";
- Acquisito il parere favorevole della Commissione per il Regolamento di Contabilità ed i Regolamenti Interni;
- Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni, Vestroni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, Sestili

DELIBERA

di approvare l'allegato "Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di cui alla legge n. 398/89", a decorrere dall'a.a. 2009/10.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Luigi Frati

+++++

31 MAR. 2009



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE "BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 398/89"

ART. 1 – Finalità e natura delle borse di studio

In applicazione della Legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" conferisce borse di studio per la *"frequenza delle scuole di Specializzazione"*, previste dal Regolamento didattico emanato ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/2004.

Le Scuole di Specializzazione hanno la durata prevista dalle specifiche norme di legge o dalle direttive dell'Unione Europea.

Possono accedere alle Scuole di Specializzazione gli studenti in possesso di laurea magistrale/specialistica biennale o a ciclo unico ovvero di vecchio ordinamento.

Le borse di studio sono destinate agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione e sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84 art. 4, e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2 – Norme comuni ed incompatibilità

Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2 della legge 398/89, chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

La fruizione della borsa di studio è incompatibile con un reddito personale complessivo annuo lordo superiore al limite individuato con decreto del M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Tesoro sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

Alla determinazione del limite di cui sopra concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale.

Ai borsisti non possono essere affidate attività didattiche.

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 i dipendenti pubblici che fruiscono della borsa di studio possono chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di studio.

ART. 3 – Modalità di ripartizione del finanziamento destinato alle borse

Il finanziamento complessivo per le borse di studio viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Le borse di studio sono ripartite dal Senato Accademico sulla base della durata della scuola e del numero degli iscritti a ciascuna scuola nell'anno accademico precedente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

a quello di emanazione del bando per l'accesso alle Scuole di Specializzazione, e nel caso di scuole di nuova istituzione, sulla base dei posti messi a concorso.

ART. 4 - Importo e durata delle borse

Le borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione sono erogate per l'intera durata del corso a condizione che si verifichi il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti.

L'importo delle borse è pari ad € 6.715,00 per ciascuno degli anni di durata della Scuola stessa.

Tale importo potrà essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico¹.

ART. 5 - Modalità di attribuzione delle borse di studio

Le borse di studio vengono conferite con decreto del Rettore a coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 6, in base al numero di borse attribuite alle singole scuole dal Senato Accademico, sia a cittadini italiani che stranieri.

ART. 6 - Requisiti per l'assegnazione delle borse di studio

I requisiti richiesti ai laureati di cui all'art. 1 per poter accedere alle borse di studio al 1° anno sono i seguenti:

- 1) essere utilmente collocati nelle graduatorie di ammissione alle Scuole di Specializzazione e conseguentemente iscritti;
- 2) impegnarsi a non superare il limite di reddito personale complessivo annuo lordo di cui all'art. 2.

Il mantenimento della borsa di studio negli anni successivi è subordinato a:

- 1) superamento dell'esame finale annuale previsto per l'anno di corso precedente;
- 2) ammissione ed iscrizione al 2° anno di corso o successivi;
- 3) impegno a non superare il limite di reddito personale complessivo annuo lordo di cui all'art. 2, per l'anno di maggior fruizione della borsa di studio e successiva conferma all'atto di erogazione della II rata.

Con riferimento all'ultimo anno di corso della Scuola di Specializzazione, il mantenimento della borsa di studio è subordinato al superamento dell'esame finale della Scuola stessa. Qualora lo specializzando non superi tale esame, ovvero superi il limite di reddito personale complessivo annuo lordo di cui all'art. 2, sarà tenuto alla restituzione dell'ultimo rateo annuale di borsa di studio.

ART. 7 - Erogazione, decadenza e sospensione delle borse di studio

Il pagamento delle borse ai vincitori, subordinato al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, avverrà in due soluzioni, di cui la prima pari al 60% dell'importo totale, all'atto dell'iscrizione alla Scuola, e la seconda, pari al restante 40%, ad avvenuto superamento

¹ Attualmente l'art. 1 comma 212 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ha prorogato il blocco dell'importo della borsa

31 MAR. 2009



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

dell'esame di fine anno nonché consolidamento del reddito relativo all'anno solare di riferimento.

La non osservanza delle norme statutarie della Scuola ovvero il mancato superamento dell'esame entro la sessione prevista e la conseguente iscrizione fuori corso o ripetente ovvero il superamento del reddito di cui all'art. 2 previsto nel primo anno di corso, comportano la decadenza dal diritto alla borsa e la conseguente restituzione della rata percepita.

A coloro che nel corso degli studi perdano il possesso del requisito del reddito di cui all'art. 2 verrà applicata la sospensione della borsa fino a quando perduri tale condizione. Qualora si ripristini il requisito prescritto, l'interessato dovrà, a sua cura, comunicarlo, entro il 31 dicembre dell'anno di fruizione della borsa, al competente ufficio della Ripartizione IV - Studenti.

ART. 8 – Dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei bandi di concorso.

In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 – Controlli e Sanzioni

L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

Art. 10 – Norma finale

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'a.a. 2009/10.

_____ OMISSIS _____